



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO *Polo Tecnologico "Di Sangro-Minuziano Alberti"*

con convitto annesso all'ITAS

Via Vittorio Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia

e-mail: fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.iisdisansgrominuzianoalberti.edu.it

Tel 0882 222860 Fax 0882 240971

C.F./P.IVA 03800890711 - Codice Meccanografico FGIS03700V

Circolare n. 69

I.I.S.S. "A. Minuziano - Di Sangro Alberti"
Prot. 0007987 del 18/11/2024
VII (Uscita)

Ai Docenti
Al DSGA
albo/sito Web

OGGETTO: **Ferie personale docente a tempo determinato**

L'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 ha disposto che per tutti i docenti, supplenti brevi o fino al 30 giugno/31 agosto, i periodi di fruizione delle ferie ricadono nei periodi di sospensione delle lezioni a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti a tempo determinato è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle prove di verifica del debito formativo e degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio nonché alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato o alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle prove di verifica del debito formativo e degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio, degli esami di Stato nonché alle eventuali attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato.

Si ricorda che i docenti con contratto di supplenza breve fino al 30 giugno, non potendo usufruire delle ferie durante i mesi estivi di luglio e agosto, sono invitati a presentare domanda di ferie per i giorni di sospensione dell'attività didattica.

In base all'art. 38 e alla Dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 2019-21 "all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità".

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. I docenti con contratto fino al 30 giugno devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

2. Per i docenti con contratto fino al 31 agosto, non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

3. Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

In ultimo si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie. La predetta Ordinanza mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perde il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita, alla luce di tutto questo, il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.

La domanda di ferie si può presentare, tramite l'apposita modulistica, in segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Campagna
f.to digitalmente